

**PREINTESA Contratto Collettivo Integrativo
del personale dipendente DELL'UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA BORGHI E VALLI
D'OLTREPO' (Borgoratto Mormorolo, Borgo Priolo, Rocca Susella, Montesegale)
ANNO 2024**

il giorno 23.12.2024 ha avuto luogo l'incontro tra:

La Delegazione di parte pubblica, composta dal Presidente/Segretario dell'Unione: dott. Daniele Bellomo

e la Delegazione di parte sindacale, composta dai rappresentanti delle seguenti organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL:

- Roberta Nalin (FP CISL);
- Stefania De Biase (FP Cgil Pavia), da remoto;
- Giuliana Scaglia (CSA Coordinamento Sindacale Autonomo)
- _____ (Uil Fpl Pavia)- ASSENTE -

e dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria, nella persona del sig. Gatti Stefano

PREMESSA

Richiamato l'art.22 – Gestione delle risorse umane nelle Unioni dei Comuni - del CCNL Funzioni locali del 16.11.2022;

Dato atto che

- che i Comuni di Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Montesegale, Rocca Susella con atti approvati dai rispettivi Consigli Comunali hanno costituito l'Unione di comuni lombarda denominata "Borghi e valli dell'Oltrepò" ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e dell'articolo 18 della legge regionale 27 giugno 2008 , n. 19 "Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali";
- che con i medesimi atti sono stati approvati lo Statuto e l'atto costitutivo dell'Unione;
- che l'art. 4 dell'atto costitutivo prevede che l'Unione è costituita per l'esercizio congiunto di servizi e funzioni dei comuni che la compongono come meglio indicate nello statuto;

Visti:

- l'articolo 13, commi 1 e 2 del CCNL 22.01.2004 che stabilisce che l'Unione può utilizzare personale assunto direttamente o personale assegnato dai Comuni aderenti;
- l'articolo 14, comma 1, del CCNL 22.01.2004 stabilisce che al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione;
- l'articolo 30 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. prevede che al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli Enti Locali possono stipulare fra di loro apposite convenzioni nelle quali vengono stabilite le finalità, la durata, le forme di consultazione nonché i rapporti economici e finanziari;



PER DEBIASE CGIL 
LNR




Dato atto che

- con apposite deliberazioni della Giunta dell'Unione BORGHI E VALLI D'OLTREPÒ è stata approvata la struttura organizzativa relativa alle funzioni/servizi conferiti dai comuni di Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Montesegale, Rocca Susella all'Unione dei comuni BORGHI E VALLI D'OLTREPÒ
- con i medesimi atti veniva disposto
 - o di stabilire che la copertura dei posti presenti nella dotazione organica avvenga con decorrenza 15/11/2016, mediante il comando da parte degli enti associati in favore dell'Unione di comuni lombarda denominata "BORGHI E VALLI D'OLTREPÒ" del personale individuato nel prospetto allegato sub lett. c dello stesso atto
 - o che il personale comandato mantenga il trattamento economico attualmente riconosciuto che sarà erogato dal comune di appartenenza e che sarà rimborsato dall'unione
 - o che il comando sarà attivato fino al 31/12/2016 e che dal 01/01/2017 e dal 1.1.2018 (per quanto riguarda i dipendenti in servizio presso i servizi demografici) lo stesso personale sarà trasferito all'unione.

Dato atto che con deliberazioni delle Giunte dei comuni di Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Montesegale, Rocca Susella si è provveduto ad autorizzare a far tempo dal 01/01/2017 e dal 1.1.2018 (per quanto riguarda i dipendenti in servizio presso i servizi demografici) il trasferimento dei dipendenti in forza in questi Enti e di congelare, conseguentemente, i posti in dotazione organica.

PER DE BRASCICGILFP
UR

UR



Richiamato il CCI giuridico triennale 2023-2025 dell'Unione dei Comuni Lombarda Borghi e Valli d'Oltrepo' sottoscritto dalle parti con particolare riferimento all'art.1 c.2 e 3 che prevedono:

c.2. Il presente contratto collettivo integrativo decentrato ha efficacia dal momento della sottoscrizione, fatta salva diversa decorrenza indicata negli articoli seguenti

c.3. La sua durata è triennale salvo:

- a. modifiche di istituti in esso contemplati dovute alla sottoscrizione di contratti nazionali di lavoro che ne impongano la revisione;*
- b. la ripartizione annuale delle risorse del fondo per il salario accessorio;*
- c. la volontà delle parti di rivederne le condizioni.*

La proposta di ripartizione delle risorse decentrate disponibili tra le diverse modalità di utilizzo, espressa in termini di valori assoluti, viene predisposta annualmente dall'Amministrazione e presentata alle Organizzazioni Sindacali e alla RSU in sede di delegazione trattante

Dato atto che il fondo per l'anno 2024 ha previsto le seguenti modificazioni:
per quanto riguarda la parte variabile:

- vi è una riduzione dovuta alla eliminazione delle seguenti quote di competenza degli anni 2022 computate "una tantum" nel fondo 2023 pari a:
 - 0,22% m.s. 2018 ripartite in maniera proporzionale, sulla base degli importi relativi all'anno 2021, fra il fondo dipendenti e il fondo PO/EQ.
 - euro 84,50 per unità di personale in servizio alla data del 31.12.2018

Tali risorse erano state inserite come "una tantum" nel fondo anno 2023 ai sensi dell'art.79 c.5 - Fondo risorse decentrate Costituzione - che prevedeva:

Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 4 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023.

- e' stata mantenuto l'incremento pari al sopra citato 0,22% m.s. 2018 (togliendo la somma "una tantum");
- sono state inserite le risorse residue del fondo non utilizzate nell'anno precedente;

Per quanto riguarda la parte fissa si da' atto che non vi sono variazioni nella costituzione del fondo in quanto il CCNL non prevede aumenti contrattuali della parte fissa fatto salvo la messa a regime del nuovo sistema di classificazione professionale che prevede l'eliminazione della Cat B3 con la confluenza della differenza fra la spesa fra la ex Cat. B1 e la ex Cat. B3, già a carico del bilancio, nella parte stabile del fondo dei dipendenti ai sensi dell'art.79 c.1-bis del CCNL 16.11.2022. Si tratta comunque di una partita di giro in quanto l'incremento ai sensi di questa disposizione e' compensato da una diminuzione dello stipendio della ex Cat. B3.

Dette variazioni sono riportate nel prospetto di quantificazione e ripartizione allegato al presente atto.

Inoltre, in merito al rispetto:

- dell'art.23 c.2 del D.Lgs.75 "Madia" del 25 maggio 2017 che modifica e integra il d.lgs. n°165/2001 e s.mm.ii. ai sensi della l. n. 124/2015, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, che prevede che **"... a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato"** (detta norma prevedeva il tetto del fondo pari a quello del 2015 nonchè la riduzione in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio).

- dell'art.67 c.7 del CCNL 21.05.2018 - Fondo risorse decentrate: costituzione - che prevede che la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione

PER DE BASE CCIL FA
in fondo



organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n.75/2017,

si dà atto che la somma del fondo incentivante impegnato nell'anno 2024 con le risorse destinate agli incarichi di posizione organizzativa, fatto salvo le somme escluse dal calcolo del tetto del 2016 (economie anni precedenti, incrementi per disposizioni di legge non comprese nel tetto 2016, ecc.), deroga al divieto di superare il salario accessorio impegnato nell'anno 2016 in quanto a fronte dell'incremento della spesa per EQ/PO dell'anno 2024 di **€. 3.525,02 l'ente, in continuazione con l'accordo dell'anno 2020, ha applicato l'art. 11-bis, comma 2, D.L. 135 del 2018** convertito, con modificazioni, dalla L. n. 12 del 2019, che prevede la possibilità di **utilizzare la capacità assunzionale**, cioè le risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, che sono contestualmente ridotte del corrispondente valore finanziario, per incrementare la spesa delle PO, **in deroga al divieto di cui all'art.23 c.2 del D.Lgs 75.**

Si dà atto, inoltre, del rispetto dell'art.81 del CCNL 16.11.2022 che prevede che almeno il 30% delle risorse variabili sia destinato alla performance individuale

Successivamente, in merito:

- al c. 2 dell'art. 33 della L.58/2019, come modificato dal c. 853, art. 1 L. n. 160/2020, che all'ultimo periodo stabilisce:

Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonche' delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

- al Decreto 17.05.2020 Misure per la definizione delle capacita' assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni pubblicato il 27.05.2020 che premette che:

il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e' adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare e' fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018;

si dà atto che si procederà alla verifica a fine anno e che eventuali variazioni verranno riportate sul fondo dell'anno 2024.

CONCORDANO

per l'anno 2024 :

- di prorogare l'applicazione dell'**art. 11-bis, comma 2, D.L. 135 del 2018** convertito, con modificazioni, dalla L. n. 12 del 2019, che prevede la possibilità di **utilizzare la capacità assunzionale**, per incrementare la spesa delle EQ/PO, **in deroga al divieto di cui all'art.23 c.2 del D.Lgs 75** riducendo la capacità assunzionale di **€. 3.525,02** al fine di incrementare di pari somma il finanziamento delle indennità di EQ/PO;
- sarà possibile destinare risorse a obiettivi di miglioramento e/o sviluppo collegati alla performance individuale dei dipendenti non incaricati di EQ/PO, così come riportati nella deliberazione di approvazione del piano delle Performance /Piano Dettagliato degli Obiettivi 2024, nella misura indicata nel prospetto di ripartizione del fondo allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale;
- la ripartizione del fondo anno 2024 è riportato nell'apposito prospetto allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

CONVENGONO

sulla correttezza dell'ammontare del fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, così come riportato nel prospetto di **quantificazione del fondo allegato A)**, facente

PER DE BIASE CCILFP
L. P. P.



parte integrante e sostanziale al presente accordo e sulla sua corrispondenza alla disciplina legislativa e contrattuale vigente.

Per quanto riguarda la ripartizione del fondo incentivante anno 2024 le parti ribadiscono quanto sottoscritto nel CCI 2023-2025 sopra citato in merito ai criteri per l'utilizzazione, come riportate nell'allegato A) (parte contabile delle destinazioni delle risorse decentrate agli istituti incentivanti) che fanno riferimento alle diverse finalità del trattamento economico accessorio di cui ai CCNL vigente.

La valutazione verrà effettuata mediante le apposite schede già approvate dall'Amministrazione nel "Sistema di misurazione e valutazione delle performance".

La parte Sindacale unitamente alla RSU chiedono a valere dall'01/01/2025 di attivare l'istituto dei differenziali stipendiali (ex peo), per i dipendenti che ne hanno il requisito.

Le parti, a seguito delle verifiche operate, sottoscrivono il presente CCI ANNO 2024

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

Presidente delegazione trattante


Dott. Daniele Bellomo



LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE

Per la RSU

Gatti Stefano




Per le OO.SS. territoriali

Roberta Nalin (FP CISL)





Stefania De Biase (FP Cgil Pavia)


Con delega a Roberta Nalin



Giuliana Scaglia (CSA Coordinamento
Sindacale Autonomo)







Unione Borghi e Valli (PV) - Lavori Pubblici

Da: De Biase Stefania <stefania.debiase@cgil.lombardia.it>
Inviato: lunedì 23 dicembre 2024 14:08
A: Lavoripubblici
Oggetto: Fwd: Delega alla sottoscrizione

Da: De <stefania.debiase@cgil.lombardia.it>
A: Lavoripubblici <Lavoripubblici@unioniborghievalli.it>
data: lunedì 23 dicembre 2024 14:07 CET
Oggetto: Delega alla sottoscrizione

Con la presente comunico di delegare alla sottoscrizione cdi 2024 la collega Nalin Roberta.
cordialmente
Stefania de biase
fp cgil

Questo messaggio e-mail ed i suoi allegati sono formati esclusivamente per il destinatario. Tutte le informazioni ivi contenute sono da ritenersi esclusivamente confidenziali e riservate secondo quanto stabilito dal vigente D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. in materia di privacy e del Regolamento europeo 679/2016 GDPR. Ogni revisione, uso, diffusione o distribuzione non autorizzata sono quindi vietati. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente inviando un messaggio all'indirizzo e-mail Privacycgillombardia@cgil.lombardia.it.

This e-mail message including any attachments is for the sole use of the intended recipient and may contain confidential and privileged information pursuant to Legislative Decree 196/2003 and the European General Data Protection Regulation 679/2016 GDPR. Any unauthorized review, use, disclosure or distribution is prohibited. If you have received this e-mail in error please destroy any copies and delete it from your computer system, then inform us immediately sending a message to Privacycgillombardia@cgil.lombardia.it.



1

